



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO

C O P I A

APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019	<i>Nr. Progr.</i>	2
	<i>Data</i>	07/01/2019
	<i>Seduta Nr.</i>	1

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno SETTE del mese di GENNAIO alle ore 11:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ass.</i>	<i>Pres.</i>
ALESSIO GINO	SINDACO		X
PAPARELLA ILARIA	VICESINDACO		X
NOVO VITTORIO	ASSESSORE		X
SCHIBUOLA LISA	ASSESSORE		X
AGGIO DAVIDE	ASSESSORE		X
<i>TOTALE Presenti</i> 5	<i>TOTALE Assenti</i> 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente, GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 18/01/1999 con decorrenza dal 01/01/1999 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 12/02/2001 con decorrenza dal 01/01/2001 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 50% per le superfici superiori al metro quadrato;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 21/12/2005 è stata istituita la categoria speciale in cui viene applicata una maggiorazione del 50,00% rispetto alla tariffa normale come previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/12/2005;

Preso atto che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

Verificato che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con le sopra citate deliberazioni di giunta Comunale n. 7 del 18/01/1999 e n. 10 del 12/02/2001 si sono intese come prorogate di anno in anno;

Vista la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso

ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

Preso atto che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

Rilevato che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

Rilevato che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti *erga omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

Preso atto che, in subiecta materia, il Legislatore è intervenuto per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l'anno 2019, con l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

Ritenuto, pertanto, di adottare l'aumento fino al 50 per cento delle tariffe e diritti al fine di mantenere invariato il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

Considerato, inoltre, quanto previsto dall'art. 1, comma 917 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *"In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma*

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva."

Visto l'importo complessivo che potrebbe potenzialmente essere oggetto di rimborso per gli anni dal 2013 al 2018 pari ad € 10.553,00 annui secondo le stime effettuate dal concessionario ABACO S.p.A., società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Verificato che per far fronte alle eventuali richieste di rimborso è prudenziale prevedere lo stanziamento di apposito fondo nel redigendo Bilancio 2019/2021 dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: "1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I:	comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II:	comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III:	comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV:	comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V:	comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.";

Verificato che il Comune di VILLADOSE al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 5.014 e quindi rientra nella Classe V al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

Visto il Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 27/03/2006;

Visto l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *“L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.”*;

Ritenuto di mantenere la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO I che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicitari non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo;

Dato atto che nonostante il mantenimento anche per il 2019 della maggiorazione del 50,00% per le superfici superiori al metro quadrato, già prevista anche nell'anno d'imposta 2018, il gettito previsto per competenza nell'anno d'imposta 2019, secondo le stime fornite dal concessionario ABACO risulterà inferiore del 4,00% rispetto al gettito conseguito per competenza nell'anno d'imposta 2018;

Ritenuto di confermare anche per il 2019 la maggiorazione prevista per la categoria speciale nella percentuale del 50,00% (cinquantapercento) al fine di mantenere inalterato il gettito del tributo e del diritto;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

Dato atto che:

- il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 147 *bis.1* - 153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019;
- acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di Villadose, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001-, maggiorate del 50,00% (cinquantapercento) come sviluppate nel prospetto ALLEGATO I che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il gettito atteso per l'anno d'imposta 2019 è stimato in riduzione del 4,00% rispetto all'anno d'imposta 2018;
- 4) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 5) di dare disposizione all'ufficio finanziario di predisporre adeguato stanziamento di bilancio per far fronte alle eventuali richieste di rimborso;
- 6) di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
- 7) di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione Albo, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 9) di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
- 10) di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.

ALLEGATO:

- Tariffe Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anno 2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

F.to GINO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 49 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 15/01/2019 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 29/01/2019.

Villadose, 15/01/2019

L'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villadose, 15/01/2019

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MARINA BANZATO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno _____, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Villadose, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

ALLEGATO G.C. 2 DEL 07/01/2019

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

	Sup. FINO a 1 mq.		Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.		Sup. da 5,51 a 8,5 mq.		Sup. oltre 8,5 mq.	
	CN	CS	CN	CS	CN	CS	CN	CS
Annuale	11,362	17,043	17,043	25,564	25,564	34,085	34,086	42,607
LOCANDINE (fino a 1 mq.)								
1 mese	1,136	1,704	1,704	2,556	2,556	3,409	3,408	4,260
2 mesi	2,272	3,408	3,408	5,112	5,112	6,817	6,817	8,521
3 mesi	3,408	5,112	5,112	7,669	7,669	10,226	10,225	12,782

PUBBLICITA' LUMINOSA

	Sup. FINO a 1 mq.		Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.		Sup. da 5,51 a 8,5 mq.		Sup. oltre 8,5 mq.	
	CN	CS	CN	CS	CN	CS	CN	CS
Annuale	22,724	28,405	34,086	42,607	42,607	51,128	51,129	59,650
1 mese	2,272	2,840	3,408	4,260	4,260	5,112	5,112	5,965
2 mesi	4,544	5,681	6,817	8,521	8,521	10,226	10,225	11,930
3 mesi	6,817	8,522	10,225	12,782	12,782	15,338	15,338	17,895

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

CN **2,065** CS **3,098** per giorno e per ciascuna persona

SONORA

6,197 **9,296** per giorno e per punto di pubblicità

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

17,043 **25,564** al mq. e per ogni 15 giorni

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI

74,369

RIMORCHIO

74,369

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI

49,579

RIMORCHIO

49,579

ALTRI VEICOLI

24,789

PROIEZIONI:

DAL 1° AL 30° GIORNO

2,065 **3,098** al giorno

OLTRE IL 30° GIORNO

1,032 **1,548** al giorno

AEREOMOBILI

49,579 **74,369** al giorno

PALLONI FRENATI

24,789 **37,184** al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale	FINO a 1 mq.		OLTRE 1 mq.	
	CN	CS	CN	CS
	33,053	49,579	49,579	74,369

Comune di Villadose (RO) - Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

Tariffe aumentate del 50% per la pubblicità OLTRE 1 mq.

Categoria Speciale +50%

Tariffe aumentate del 50 % per le affissioni OLTRE 1 mq.**PUBBLICHE AFFISSIONI**

	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli		
FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli		
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli		
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli		
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli		
			CN	CS
TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI			1,548	2,322 al foglio
Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione			0,4648	0,6972

>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100

	Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio		
TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI			1,032	1,548 al foglio
Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione			0,3099	0,4648

MAGGIORAZIONI

(da applicare sempre alla tariffa base)

- | | |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 | Aumento del 50% |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50% |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 | Aumento del 100% |

DIRITTO D'URGENZA10% del totale con un minimo di **Euro 25,82** (non viene conteggiato per le riduzioni)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SETTORE PROPONENTE
2 - SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO INTERESSATO

Numero **2** Del **07/01/2019**

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguito prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 07/01/2019 Il Responsabile del Settore CRISTINA DESTRO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 07/01/2019 Il Responsabile CRISTINA DESTRO 

Data della Seduta	Ordine del giorno	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
07/01/2019	1	Approvato 15	
.....
.....

Deliberazione N. ...2.....